

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 20025

ORDINANZA N. 10/DGPC DEL 24.07.2020

Oggetto:

Ordinanza di protezione civile per il potenziamento della struttura di supporto alla Direzione generale della protezione civile e delle strutture esistenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di

protezione civile";

VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per

fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4

della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;



Direzione generale della protezione civile

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020:

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;

VISTI

i decreti-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020 n. 13, del 2 marzo 2020 n. 9, del 9 marzo 2020 n. 14, del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, del 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2020 n. 41, del 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni con legge 5 giugno 2020 n. 40, 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020 n. 70, 10 maggio 2020 n. 29, 10 maggio 2020 n. 30, convertito con modificazioni con legge 2 luglio 2020 n. 72, 16 maggio 2020 n. 33, convertito



Direzione generale della protezione civile

con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020 n. 34 e 16 giugno 2020 n. 52;

VISTI

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

VISTE

le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30 e n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e n. 35 del 15.07.2020:

VISTA

la deliberazione della giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" e relativo allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna";

CONSIDERATO

inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale dichiarato con Delib. G.R. n. 13/25 sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;

VISTA

l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio



Direzione generale della protezione civile

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna";

VISTO

in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO

il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;

VISTE

le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 del 20.05.2020, n. 7 del 12.06.2020, n. 8 del 20.06.2020 e n. 9 del 22.07.2020;

VISTI

in particolare gli artt. 1 e 2 della citata ordinanza n. 7 del 12.06.2020 che dispongono:

- l'individuazione di strutture pubbliche, distribuite sul territorio regionale, immediatamente disponibili ovvero che necessitino di minimi interventi di manutenzione per renderli idonei all'utilizzo, al fine di garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché alle persone in assenza di tampone per le quali è stata indicato dalla autorità sanitaria la necessità di un periodo di quarantena;
- le strutture pubbliche individuate possono essere sottoposte ad intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria con l'avvalimento delle maestranze messe a disposizione dall'Agenzia Forestas o attraverso appositi affidamenti a operatori economici;



Direzione generale della protezione civile

PRESO ATTO

dell'esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza, che si sono sviluppati attraverso le riunioni del 15.6.2020, 18.6.2020, 19.6.2020, 22.6.2020 e i sopralluoghi del 16.6.2020 e 23.6.2020 presso l'Ex Arsenale a La Maddalena, 16.6.2020 a Monte Pisanu – Bono, 17.6.2020 alla struttura alberghiera di Ortacesus, alla Caserma forestale Monti Mannu – Villacidro e alla struttura di Forestas in loc. Acqua Callenti – Castiadas;

CONSIDERATO

che l'unica struttura prescelta è quella dell'Ex Arsenale a La Maddalena e che il calcolo sommario della spesa per la manutenzione degli impianti e i ripristini edili ammonta a circa 105.000,00 euro, oltre agli oneri per la sicurezza e all'IVA di legge, come da comunicazione via email del 21.7.2020 da parte del personale incaricato di ATS Sardegna – ASSL di Olbia; tale stima potrà variare, previo assenso della Direzione generale della protezione civile, in corso di esecuzione dei lavori di manutenzione per effetto degli eventuali imprevisti che si dovessero verificare;

RITENUTO

che rientri tra le competenze della Direzione generale degli enti locali, che ha la titolarità sull'Ex Arsenale a La Maddalena, l'affidamento dei succitati lavori di manutenzione e ripristino;

RITENUTO

che rientri tra le competenze di ATS Sardegna la gestione della struttura di La Maddalena per garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, e alle persone in assenza di tampone che necessitano di un periodo di quarantena, compresa la fornitura dei pasti, la pulizia e la sanificazione delle camere e degli spazi comuni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la definizione delle relative procedure;

RITENUTO

di doversi avvalere delle maestranze messe a disposizione dall'Agenzia Forestas per la sistemazione delle aree esterne della struttura dell'Ex Arsenale;

RITENUTO

che per le finalità sopra esposte sia necessario assicurare la piena fruibilità della struttura dell'Ex Arsenale mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, in deroga alla vigente normativa regionale;

Direzione generale della protezione civile

RITENUTO

inoltre, che ai costi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura individuata, e per la relativa gestione e funzionamento, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO

che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

RITENUTO

che per quanto su esposto il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione civile;

ORDINA

- Art. 1) Al fine di garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché alle persone in assenza di tampone per le quali è stata indicato dalla autorità sanitaria la necessità di un periodo di quarantena, la Direzione generale degli enti locali provvede all'affidamento dei lavori per la manutenzione degli impianti e i ripristini edili della struttura sull'Ex Arsenale a La Maddalena, anche secondo le modalità disposte dall'art. 4 del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, nonché alle spese necessarie per il funzionamento della struttura.
- Art. 2) ATS Sardegna provvede alla gestione della struttura ricettiva di cui all'art. 1 e all'affidamento dei servizi o estensione dei contratti in essere per la fornitura dei pasti, la pulizia e la sanificazione delle camere e degli spazi comuni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 3) L'Agenzia Forestas provvede alla sistemazione delle aree esterne della struttura di cui all'art. 1 utilizzando proprio personale e mezzi.



Direzione generale della protezione civile

Art. 4) Per i costi necessari per le attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale

F.to Antonio Pasquale Belloi